

**SCHEMA DI CONTRATTO**

procedura, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento del servizio di sviluppo software, per una durata di 36 mesi.

**CIG: 8365859D3B**

**TRA**

il Fondo Banche Assicurazioni, in persona del \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_ (di seguito: anche "Fondo" o "FBA");

**e**

\_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ P.iva \_\_\_\_\_, (di seguito: "Società" e/o "Appaltatore");

ambedue di seguito detti anche congiuntamente "Parti"

**Premessa**

- che con Determina del 09/06/2020 l'Ufficio di Presidenza del Fondo Banche Assicurazioni ha autorizzato l'espletamento di una gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento diretto del servizio di sviluppo software, per una durata di 36 mesi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa;
- che con Determina del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ il..... del Fondo, ha approvato le risultanze della gara e succitata aggiudicando definitivamente il servizio alla società ..... risultata prima nella graduatoria finale e che ha offerto un ribasso del .....% sul prezzo unitario orario posto a base di gara, al netto dell'I.V.A. e offrendo pertanto un importo unitario orario di € \_\_\_\_/\_\_\_\_ al netto dell'I.V.A.;
- che con la partecipazione alla predetta procedura, la predetta società ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire il servizio oggetto del presente contratto ed eseguire le prestazioni da esso derivanti alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabiliti nel presente atto, nella Lettera di invito, nel Capitolato descrittivo/prestazionale e relativi allegati, nella propria offerta tecnica nonché nella propria offerta economica;
- la società ha prestato una cauzione definitiva, con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti, pari ad € \_\_\_\_\_ mediante polizza fideiussoria n.



\_\_\_\_\_ stipulata con la \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

- la società/professionista ha prestato una polizza RCT/RCO, mediante polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ stipulata con la \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con massimale di euro \_\_\_\_\_ che copre i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto del servizio

**Tanto premesso,**

le parti come sopra rappresentate e domiciliate, di pieno e comune accordo, con la presente scrittura privata,

**CONVENGONO E STIPULANO**

quanto segue.

**Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

- 1.1 Il presente contratto ha per oggetto il servizio di sviluppo software CIG 8365859D3B.
- 1.2 Il servizio oggetto di appalto comprende tutte le attività meglio descritte nel Capitolato descrittivo/prestazionale;

**Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO**

- 2.1. Il corrispettivo orario unitario per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, in ragione del ribasso offerto dalla società/professionista, è pari a €/h \_\_\_\_\_,\_\_\_ (euro\_\_\_) oltre iva per un valore complessivo massimo pari a € 180.000,00 (euro centoottantamila/00) oltre IVA per l'intero periodo contrattuale. Lo stesso è da intendersi come limite massimo di spesa per il Fondo.
- 2.2. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a € 913,00 oltre iva (Allegato DUVRI rev.0).
- 2.3. Il prezzo offerto è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività previste dal presente contratto, dal capitolato e dalla sua offerta tecnica.
- 2.4 Trattandosi di contratto a misura, l'Appaltatore prende atto ed accetta che:
  - i. *l'affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Fondo e senza che l'Appaltatore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta,*



*nel caso il valore complessivo degli ordinativi specifici sia inferiore a quello di cui al successivo punto iv;*

- ii. l'Appaltatore, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti c/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio da parte di FBA;*
- iii. l'Appaltatore riconosce ed accetta che il valore dell'affidamento è da considerarsi quale importo presunto massimo di spesa. FBA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento del valore complessivo dell'affidamento che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante unicamente per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;*
- iv. FBA non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del contratto, ordinativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto dell'affidamento;*
- v. che si tratta di contratto a misura e pertanto ove il tetto di spesa massimo sarà saturato prima della naturale scadenza del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto senza necessità di preventiva disdetta; in tali casi l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.*

### **Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO**

- 3.1.** L'appalto ha una durata massima di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato del servizio, dalla data del relativo verbale di avvio.
- 3.2.** Alla scadenza del contratto, in assenza della predetta comunicazione, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo e/o la proroga tacita.
- 3.3.** Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 9.

### **Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

- 4.1.** L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio autonomamente e con la propria organizzazione. Il Fondo metterà nella disponibilità dell'Appaltatore tutta la documentazione in proprio possesso ed occorrente al corretto svolgimento del servizio.
- 4.2.** L'Appaltatore è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della relativa procedura di gara e in ossequio alle disposizioni del capitolato e delle norme contrattuali.
- 4.3.** L'appaltatore deve disporre di uno staff tecnico con conoscenza adeguata degli ambienti software e tecnologici elencati nell'avviso di manifestazione di interesse e in particolar modo dovrà essere garantita l'esecuzione delle attività da parte di un Programmatore per come meglio descritto all'art. 1 del Capitolato Tecnico



co/Prestazionale.

- 4.4. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto, oltretutto di quelle contenute nella presente scrittura e nei relativi documenti nonché di quelle che verranno eventualmente impartite dal Fondo.

#### **Art. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

- 5.1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività affidate con la massima diligenza e professionalità.
- 5.2. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente.
- 5.3. Il Fondo è espressamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale dell'appaltatore per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. A tal fine, l'Appaltatore si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga (o UniEmens) ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.

#### **Art. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO**

- 6.1. La fatturazione dei compensi avverrà a cadenza mensile.
- 6.2. Il servizio sarà fatturato a consuntivo, su base mensile, in relazione alle ore di servizio effettivamente prestate, sulla base di rapporti di attività, firmati da entrambi le parti, contenenti:
- descrizione attività svolta;
  - indicazione dei giorni di attività e del totale ore giornaliera.
- 6.3. Il Fondo provvederà ai pagamenti entro 30 giorni fine mese data fattura.
- 6.4. La fattura dovrà essere intestata a:

**Fondo Banche Assicurazioni**

**Via Tomacelli 132**

**00186 Roma**

**C.F. 09895391002**

**PEC: amministrazione@pec.fondofba.eu**

**La fattura dovrà contenere il Codice Identificativo Gara.**

- 6.5. Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario. In caso di irregolarità contributiva e/o fiscale il pagamento della fattura avverrà subordinatamente alla regolarizzazione del predetto debito.
- 6.6. Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136 del 13.08.2010.

**Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ**

- 7.1. In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'Appaltatore.
- 7.2. Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero presentate nei termini di cui sopra o non venissero accettate dal Fondo, lo stesso applicherà la penale.

7.3. Saranno applicate penali da parte del Fondo nel caso di:

	Inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
1	Mancata sostituzione della risorsa impiegata entro i termini previsti dal Capitolato Descrittivo/prestazionale.	1 per mille del valore complessivo dell'appalto per ogni giorno di ritardo
2	Impiego di personale privo dei requisiti richiesti dal Capitolato Descrittivo/prestazionale.	1 per mille del valore complessivo dell'appalto per ogni giorno di ritardo

- 7.4. Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel capitolato, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.
- 7.5. L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore



dell'appalto; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art. 10 del presente Contratto, in materia di risoluzione del contratto.

- 7.6. Quanto dovuto dall'Appaltatore a titolo di penale verrà trattenuto, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme allo stesso spettanti in esecuzione degli ordinativi afferenti al presente accordo quadro o, in subordine, sulla garanzia definitiva.
- 7.7. Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

#### **Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE**

- 8.1. Il recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

#### **Art. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CREDITO**

- 9.1. È fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare, anche parzialmente, il contratto oggetto del presente contratto.
- 9.2. Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente appalto.
- 9.3. Le risorse impiegate devono essere dipendenti o collaboratori contrattualizzati dalla società aggiudicataria.

#### **Art. 10 - RECESSO ANTICIPATO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

- 10.1. Il Fondo può recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Appaltatore dalle spese sostenute per i servizi eseguiti. Il recesso potrà essere inoltre esercitato dal Fondo nelle ipotesi e nelle modalità previste dall'art. 109 D. lgs. 50/2016
- 10.2. FBA, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento:
- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
  - qualora l'importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore contratto;
  - subappalto o cessione del contratto;
  - perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;



- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore.
- in tutte le altre ipotesi contemplate dall'art. 108 d. lgs. 50/2016
- Violazione anche solo di una delle disposizioni di cui ai successivi artt.13, 14 e 15;

**10.3.** La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'Appaltatore a mezzo pec.

**10.4.** In caso di risoluzione del contratto imputabile all'Appaltatore, il Fondo avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

**10.5.** L'Appaltatore non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.

#### **Art. 11 - TERMINI E LORO COMPUTO**

**11.1.** I termini indicati nel presente contratto e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'Appaltatore, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

**11.2.** I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

#### **Art. 12 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI**

**12.1.** Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicate:

- Per FBA: [amministrazione@pec.fondofba.eu](mailto:amministrazione@pec.fondofba.eu)
- Per l'Appaltatore: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

**12.2.** Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'Appaltatore o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata. La società, a tal fine, dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, non trasmesse a mezzo pec, al seguente indirizzo:  
\_\_\_\_\_.

- 12.3. Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l'Appaltatore intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di pec o potrà essere consegnata direttamente al Fondo, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata dal personale addetto del Fondo.
- 12.4. La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

#### **ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 13.1. Ai fini del perfezionamento del contratto, l'Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.
- 13.2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.
- 13.3. L'Appaltatore accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola.
- 13.4. L'Appaltatore riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

#### **ART. 14 RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE**

- 14.1 Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l'affidatario nello svolgimento del servizio sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

#### **ART. 15 OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. Lgs. n. 231/01)**

- 15.1. La Società è a conoscenza che il Fondo Banche Assicurazioni ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Sanzionatorio, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. La società con la presente sottoscrizione aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna, a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad



astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d. lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

- 15.2.** La Società si impegna altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dal Fondo Banche Assicurazioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e che costituiscono parte integrante del contratto. La Società è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale. La Società, manleva il Fondo Banche Assicurazioni per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della società offerente o di suoi eventuali collaboratori.
- 15.3** Qualora la Società, o suoi eventuali collaboratori, violino i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte della stessa o di suoi eventuali collaboratori, il Fondo Banche Assicurazioni potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Fondo potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.
- 15.4** La Società si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D. lgs. 231/01 del Fondo, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali nonché di essere informata e di accettare che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni del Fondo o di terzi specialisti incaricati.
- 15.5** La Società si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza del Fondo Banche Assicurazioni casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli che sono da intendersi parte integrante del contratto.

**Art. 16 - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 REG. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)**

- 16.1.** L'Appaltatore è nominato, ex art. 28 Regolamento Europeo 679/16, Responsabile del trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento dell'affidamento del servi-

zio descritto in oggetto così come meglio specificato in atto di nomina allegato alla presente.

**ART. 17 NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE**

- 17.1.** Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.
- 17.2.** Inoltre, per quanto attiene l'esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.
- 17.3.** Fatta salva la possibilità di ricorso agli istituti di cui all'art. 206 e 208 D. Lgs. 50/2016, per tutte le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle di cui agli artt. 206 e 208 D. Lgs. 50/2016, è esclusivamente competente il Foro di ROMA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitrato.
- 17.4.** Il presente Contratto è costituito da n. 17 articoli ed è composto da n.        pagine.

---

*Data, timbro e firma (per esteso)*

---

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli: art. 7 -Inadempienze e penalità; art. 8 - Recesso dal contratto da parte dell'appaltatore; art. 10 - Recesso anticipato e risoluzione del contratto; art. 15 - Osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo (d. lgs. n. 231/01); art. 16 - Nomina a responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 reg. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (gdpr); art. 17 -Norme finali e foro competente di Roma per le controversie

---

*Data, timbro e firma (per esteso)*

